



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000188
Data: 14/02/2018

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
AVELLINO

OGGETTO: Rif. Vs. nota del 17 gennaio 2018, prot. n. 82/17 IE – avviso di selezione pubblica per conferimento incarico Responsabile area Tecnica Comune di Parolise.

Con riferimento alla tematica esposta, si osserva che la decisione del Comune di Parolise di deliberare la selezione mediante procedura comparativa per titoli finalizzata al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Parolise - a tempo determinato e parziale ai soli laureati in ingegneria Ambiente e Territorio, parte comunque da presupposti ben determinati, ovvero la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 7 marzo 2017 di approvazione del programma del fabbisogno di personale - triennio 2017/2019 e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.11.2017 con cui sono stati individuati i requisiti culturali e professionali dei soggetti da selezionare, nonché le modalità di espletamento della selezione, entrambi citate nel bando.

Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalle precedenti individuazioni nella delibera di G.C., ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto oggetto della procedura, e ciò dovrebbe essere motivato all'interno di tali atti. Nulla impedisce di formulare, comunque, specifica richiesta di accesso agli atti, al fine di esaminare cosa sia contenuto negli atti sopradescritti.

Oltre a ciò, il CCNL comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione ricoperta, fanno parte di questa categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere.

Quanto alla rappresentata discrezionalità del Comune di acquisire specifiche professionalità (nelle allegate note del Sindaco e del RUP - Segretario Comunale Responsabile dell'Area Amministrativa) ciò non spiega in alcun modo quale sia stato il diretto collegamento tra titolo richiesto e le funzioni proprie del posto da ricoprire nella procedura concorsuale.

Va altresì segnalato che, nell'individuare nel bando la sola figura professionale dell'Ingegnere, non viene considerata la figura professionale dell'Architetto, circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti la professione.

Restano, difatti, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925, art. 51 e 52, in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di





architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).

La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali. Con la Sentenza del TAR Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, affermando che "*non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere, introdotta dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)*", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.

In base a quanto sopra esposto, il bando potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Si rammenta, peraltro, che in tema di concorsi pubblici un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).

Ne deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi una azione giudiziaria, occorrerà che l'impugnazione del bando debba essere proposta anche da singoli architetti iscritti all'Albo, che posseggano le caratteristiche di essere dipendenti di una Amministrazione; in alternativa, l'Ordine potrà costituirsi ad adiuvandum a seguito della avvenuta impugnazione del bando da parte di architetti interessati a partecipare alla procedura.

Con i migliori saluti.

*Il Coordinatore del Dipartimento
Riforme e Politiche per la professione
(arch. Massimo Crusi)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)*

*Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)*

